




Viola Zannoni

GUAGLIANZA





CURE





GIOCO



FAMIGLIA




POSTAMENTI



i DIRITTI UNIVERSALI

EDUCAZIONE



RELIGIONE





VITA



SALUTE




PROTEZIONE



Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.



AVERE UNA VITA
È MOLTO SPECIALE
ANCHE LA FAMIGLIA
NON TI DIMENTICARE
AVERE UNA RELIGIONE
È UNA GRANDE IMPORTANZA
MA ANCHE UNA CASA
DOVE C'È LA TUA STANZA
DIRITTO AGLI SPOSTAMENTI
PER NON FATICARE
ED È UN DIRITTO
ANCHE GIOCARE
TUTTE LE CURE
PER STAR BENE
E L'EDUCAZIONE
SI DEVE VEDERE
TUTTI I BAMBINI
E LE BAMBINE
SAPRANNO IMPARARE
OGNI DIRITTO UNIVERSALE

Firma Eduardo

E D UCAZIONE 

F AMIGLIA 

CURE + 

V I T A 

PRO T EZIONE 

SPOSTAMENTI 

UGUAGLIANZA 

LABORATORIO DEI DIRITTI



Martina

Articolo 29

Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua personalità, i tuoi talenti e le tue capacità mentali e fisiche, per essere pronto a vivere in modo responsabile e pacifico in una società libera, nel rispetto degli altri e dell'ambiente.

Articolo 3

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.



DOBBIAMO

INSEGNARE E

RISPETTARE

INSIEME

TUTTI

DIRITTI

UNIVERSALI

Samuele P.

Giorgia

DIRITTI

DIRITTI

DIRITTI

DIRITTI

DIRITTI

DIRITTI

DIRITTI

Tutti


Abbiamo

lo nostro

Religione

Articolo 14

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.



Samuel G.



Articolo 22

Gli Stati devono fornire attenzioni speciali per i bambini e gli adolescenti rifugiati e devono aiutarli a ricongiungersi alla famiglia.



Articolo 9

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.

Articolo 2

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.





compresa la **violenza sessuale**, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i **genitori**, al suo **tutore legale** (o tutori legali), **oppure a ogni altra persona** che abbia il suo affidamento.

Articolo 19

Gli Stati parti adottano ogni misura **legislativa, amministrativa, sociale ed educativa** per tutelare il fanciullo **contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,**



DIRITTO

UGUAGLIANZA

DIRITTO ALLA

NOI
VOGLIAMO
LA PACE
DALLA GUERRA

PACE



Articolo 2

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.





SENZA LA SALUTE SI PUÒ

STARE MALE

SALUTE

Articolo 27

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.



Articolo 8

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.




Bianco Nero Differenza zero!

E D U CAZIONE



FAM I GLIA



CU R E



V I TA



PRO T E ZIONE



SPOSTAMENTI



UGUAGLIANZA



Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

IL DIRITTO A UN HOBBYES



Articolo 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Articolo 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza

DIRITTO A ANDARE A SCUOLA




DIRITTO ALLA FAMIGLIA



Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

DIRITTO AGLI
AMICI



Articolo 15

Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

DIRITTI AGLI ANIMALI



BASTA
TI ABBANDONO!!!





Articolo 24

lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

E

TU.

COSAN

FARRA

?



DIRITTI E FUMETTI

LABORATORIO INTERCULTURALE

A cura di: **TERRA MIA COOP. SOCIALE**
con la conduzione di : **LORENZO SCARPELLINI** - artista
ELENA BARDI - operatrice

Classe coinvolta: 4 A

Scuola: **SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI** - **SANT'ALBERTO, RAVENNA**

Studenti partecipanti: 17

Anno scolastico: 2020/2021

In **Convenzione** con: **COMUNE DI RAVENNA**

Con il contributo di **FONDAZIONE DAL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA**